



*Ministero della Giustizia*  
 DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot.n.

Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico  
 Roma, li



GDAP-0381685-2007  
 PU-GDAP-1e00-06/12/2007-0381685-2007

Alle Organizzazioni Sindacali:

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A  
00136 - R O M A

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 - R O M A

**C.I.S.L.-F.P.S./P.P.** - Via Lancisi, n. 25  
00161 - R O M A

**U.I.L. - P.A./P. P.** - Via Emilio Lepido, n.46  
00157 - R O M A

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 - R O M A

**C.G.I.L.-F.P.** - Via Leopoldo Serra, n. 31  
00153 - R O M A

**Si.A.P.Pe.** - Via Belice, 13  
00012 - GUIDONIA(Roma)

**U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)**  
 Via G. Mompiani, 7  
00192 ROMA


**F.S.A C.N.P.P.** - Via degli Arcelli C.P. 18208  
00192 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale  
 del Personale e della Formazione  
 SEDE

OGGETTO: Schema di D.M. istitutivo Direttore Area Sicurezza

I rappresentanti di codeste OO.SS. sono convocati per il giorno **13.12.2007 ore 10.00** presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento per l'esame dello schema di D.M. in oggetto che si allega.

Il Direttore dell'Ufficio



## **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

**VISTA** la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

**VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

**VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante - tra l'altro - l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della Giustizia;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge 15 luglio 2002, n. 145;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, concernente la individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nonché presso i Provveditorati regionali della medesima;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente i compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria;

**CONSIDERATA** l'esigenza di definire i compiti del direttore dell'area della sicurezza, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'operatività dei servizi istituzionali demandati al Corpo di polizia penitenziaria;

**SENTITE** le OO.SS.

## **Adotta il seguente decreto**

### **art. 1**

#### **Ambito della disciplina**

Il presente decreto individua e disciplina le funzioni che gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono chiamati a svolgere all'interno dell'area sicurezza, in relazione alla qualifica rivestita ed alla struttura presso la quale prestano servizio, ai sensi del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444 e del decreto legislativo del 21 maggio 2000, n. 146.

### **art. 2**

#### **Area della sicurezza e figure di riferimento**

1. L'area della sicurezza garantisce il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari nel rispetto del principio di legalità, assicurando a tutti i detenuti parità di condizioni di vita e imparzialità del trattamento penitenziario.
2. All'interno dell'area sicurezza operano con diversificati livelli di competenze e responsabilità connesse al ruolo e alla qualifica rivestite, secondo la disciplina vigente in materia, le seguenti figure:
  - a) direttore di area,
  - b) vicedirettore di area,
  - c) coordinatore di unità operative,
  - d) responsabile di servizi.
3. Il coordinamento delle unità operative di cui all'art. 33 del d.P.R. 15.02.1999 n. 82, ad eccezione della lett. d) del comma 2, e la responsabilità dei servizi di cui al successivo art. 34 sono affidate ad appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

### **art. 3**

#### **Nomina del direttore dell'area della sicurezza**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444 e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 la direzione dell'area sicurezza è attribuita al funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
2. La nomina a direttore di area della sicurezza avviene, per ogni singola struttura, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del provveditore regionale, sentito il direttore dell'istituto. Attesa la valenza e la complessità

- delle funzioni, la nomina non può avere durata superiore ai tre anni, rinnovabile per una sola volta su proposta motivata del direttore d'istituto, previo parere del provveditore regionale.
3. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria nominato ai sensi del precedente comma, svolge le funzioni di direttore dell'area della sicurezza presso gli istituti, le scuole, l'istituto superiore di studi penitenziari (I.S.P.Pe.), il centro amministrativo Giuseppe Altavista (C.A.G.A), il servizio approvvigionamento e vestiario (S.AD.AV.) ed i magazzini vestiario e presso ogni altra struttura ove è previsto il reparto di Polizia penitenziaria.
  4. Il direttore dell'area sicurezza sovrintende a tutte le attività di competenza dell'area, nel rispetto degli ordini e delle direttive impartite dal direttore dell'istituto.
  5. I doveri di cui all'art. 7 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 si sostanziano in quelli di subordinazione gerarchica che impongono di dare esecuzione agli ordini ed alle disposizioni concrete e puntuali impartite dal dirigente d'istituto ed in quelli di subordinazione funzionale che, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi programmatici fissati dal dirigente di istituto, riservano al direttore dell'area le scelte organizzative e gestionali più idonee al loro perseguimento.

#### **art 4**

##### **Funzioni del direttore dell'area della sicurezza negli istituti, scuole e servizi**

1. Il direttore dell'area sicurezza, oltre ad assumere le funzioni di comandante di reparto individuate dall'art. 31 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
  - a) organizza le attività funzionali dell'area e dispone il servizio del reparto di polizia penitenziaria;
  - b) dirige e coordina i servizi e le unità operative con l'autonomia tecnica propria del ruolo direttivo, nel rispetto della normativa di settore, della contrattazione di comparto e di quella decentrata la cui titolarità appartiene al dirigente d'istituto;
  - c) verifica la rispondenza dell'attività del personale dell'area agli obiettivi istituzionali ed a quelli specifici delineati dal direttore dell'istituto;
  - d) adotta, con i livelli di autonomia e di responsabilità connessi al ruolo, i necessari provvedimenti per la gestione dell'area e del personale, nel rispetto della normativa di settore, della contrattazione di comparto e di quella decentrata la cui titolarità appartiene al dirigente d'istituto;
  - e) fornisce al dirigente la consulenza tecnica per la programmazione delle attività nel settore di competenza e propone al direttore gli interventi per la soluzione delle criticità organizzative e per il miglioramento dei livelli di sicurezza;

- f) è responsabile dell'applicazione dei piani di sicurezza all'interno degli istituti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;
- g) gestisce la partecipazione del personale di Polizia penitenziaria ai processi di conoscenza della persona detenuta o internata finalizzati alle attività di osservazione e trattamento;
- i) è titolare dei processi relativi alle attività di polizia giudiziaria;
- l) individua unità di personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, i sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia del 14.06.2007;
- m) è responsabile dell'organizzazione del servizio delle multi-video conferenze;
- n) è responsabile del Sistema Di Indagine e, in particolare, dell'attivazione, della verifica e dell'aggiornamento delle abilitazioni del personale di Polizia penitenziaria dipendente;
- o) propone al direttore dell'istituto il fabbisogno formativo e di aggiornamento professionale del personale dell'area.

#### **art. 5**

#### **Compiti in materia di servizio traduzioni e piantonamenti**

1. Nell'ambito del servizio traduzioni e piantonamenti, il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, con anzianità o qualifica inferiore a quella rivestita dal direttore dell'area sicurezza, assume le funzioni di coordinatore e responsabile del servizio, secondo le direttive generali del dirigente d'istituto ed il controllo funzionale del direttore dell'area della sicurezza che sovrintende all'organizzazione e pianificazione del servizio con riguardo alla complessiva gestione del personale dell'area.
2. Il coordinatore dei nuclei di cui al comma 1 è nominato dal provveditore regionale, sentito il dirigente della struttura e il direttore dell'area della sicurezza. Attesa la valenza e la complessità delle funzioni, la nomina non può avere durata superiore ai tre anni, rinnovabile per una sola volta su proposta motivata del dirigente d'istituto, previo parere del direttore dell'area.
3. Nelle more del completamento della dotazione organica dei ruoli di commissario può essere nominato coordinatore dei nuclei il personale di comprovate esperienza operativa e capacità professionale appartenente al ruolo degli ispettori.

#### **art. 6**

#### **Compiti presso i provveditorati**

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nell'ambito degli uffici di sicurezza e traduzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i

funzionari direttivi assumono compiti di collaborazione, consulenza e gestione relativamente alle attività di:

- a) organizzazione e pianificazione del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti in ambito regionale;
  - b) coordinamento del servizio e dei piani di sicurezza all'interno delle strutture penitenziarie ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;
  - c) organizzazione e pianificazione dei servizi cinofili, telecomunicazioni, armamento, equipaggiamento e gestione automezzi;
  - d) partecipazione all'attività ispettiva e di controllo di competenza del provveditore regionale;
  - e) formazione e istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il personale di cui al comma precedente può altresì far parte dei nuclei territoriali per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia (V.I.S.A.G.).

#### **art. 7**

##### **Compiti nelle strutture centrali**

In relazione ai compiti indicati nell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nelle articolazioni amministrative centrali gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria possono svolgere compiti di collaborazione, consulenza e gestione in attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo connessi alle materie di cui ai precedenti articoli, con i livelli di autonomia e di responsabilità proprie del ruolo ai sensi della normativa vigente.

#### **art. 8**

##### **Ulteriori compiti**

Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla qualifica rivestita, può altresì svolgere i compiti di seguito indicati:

- a) docenza, consulenza, studio e ricerca connessa all'Amministrazione penitenziaria, su incarico del direttore dell'ufficio del settore di appartenenza;
- b) partecipazione a commissioni di concorso per il personale di polizia penitenziaria;
- c) componente del consiglio regionale di disciplina, limitatamente alla qualifica di commissario coordinatore, ove presente nella circoscrizione territoriale di riferimento, nel rispetto dell'articolo 13, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;
- d) funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari a carico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, limitatamente alla qualifica di commissario coordinatore;

- e) responsabile dell'organizzazione e della gestione delle singole specializzazioni;
- f) coordinatore dei servizi di scorta e di tutela, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.P.E.V.) di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 31.3.2004;
- g) coordinatore dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'organizzazione del gruppo operativo mobile (G.O.M.) nel rispetto del decreto del Ministro della Giustizia del 4.6.2007;
- i) responsabile del nucleo investigativo centrale (N.I.C.) nel rispetto del decreto del Ministro della Giustizia del 14.06.2007;
- l) coordinatore delle attività di controllo riservate al personale del Corpo di polizia penitenziaria sulle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

**art. 9**

**Disposizione finale**

1. In caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore dell'area per qualsiasi causa, la funzione è assunta dal funzionario che riveste la qualifica più elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore d'istituto.
2. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al primo comma, può disporre che la titolarità della funzione di direttore dell'area sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione.
3. Le funzioni di direttore e vicedirettore di area della sicurezza e di coordinatore e responsabile del servizio traduzioni e piantonamenti sono incompatibili con quelle di dirigente sindacale.
4. Con il presente decreto si intende abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente i compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

**IL MINISTRO**